DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1978

recante approvazione del programma di accelerazione delle operazioni di drenaggio nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in conformità della direttiva 78/628/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/995/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 78/628/CEE del 19 giugno 1978, relativa al programma di accelerazione delle operazioni di drenaggio nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, in data 20 ottobre 1978, il governo irlandese ha notificato :

— un programma di accelerazione del drenaggio nell'Irlanda occidentale, in conformità della direttiva 78/628/CEE ;

— le disposizioni di carattere procedurale applicate dal ministero dell'agricoltura in sede di versamento di aiuti per operazioni di drenaggio parcellare ;

— un regime di accelerazione delle operazioni di drenaggio nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale ;

— una circolare al servizio di consulenza ;

— una circolare alle cooperative agricole ;

considerando che, per quanto concerne i lavori pubblici di drenaggio principale previsti dal programma di cui sopra :

— il programma stesso contiene tutte le indicazioni prescritte all'articolo 3, lettera a), della direttiva 78/628/CEE ;

— dall'analisi costi-profitti effettuata per singolo bacino imbrifero risulta che le misure progettate avranno una redditività soddisfacente ;

considerando che, per quanto conerne i lavori di drenaggio parcellare previsti dal programma di cui sopra :

— il programma stesso contiene tutte le indicazioni prescritte all'articolo 3, lettera b), della direttiva 78/628/CEE, nonché le necessarie disposizioni e misure ;

— il programma nonché le disposizioni e misure testé citate garantiscono che le condizioni menzionate all'articolo 3, lettera b), della suddetta direttiva sono debitamente soddisfatte e che, pertanto, gli obiettivi dell'azione comune avviata con la direttiva 78/628/CEE possono essere raggiunti ;

considerando che il governo irlandese ha inoltre illustrato in misura soddisfacente il carattere complementare della partecipazione comunitaria ;

considerando che, d'intesa con l'Irlanda, occorre stabilire le modalità secondo le quali deve essere effettuata, a intervalli regolari, la comunicazione di informazioni periodiche sull'esecuzione del programma ; che si è effettivamente pervenuti a un'intesa con l'Irlanda a questo proposito ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma di accelerazione del drenaggio nell'Irlanda occidentale in conformità della direttiva 78/628/CEE, sottoposto dal governo irlandese il 20 ottobre 1978, è approvato.

Articolo 2

Il governo irlandese presenta ogni anno, anteriormente al 1° maggio, una relazione sull'esecuzione del programma di cui all'articolo 1.

In tale relazione devono essere precisati i dati seguenti :

a) drenaggio principale :

— per singolo bacino imbrifero, lunghezza dei collettori principali e secondari i cui lavori di approfondimento e di miglioramento siano già conclusi ;

— per singolo bacino imbrifero, lunghezza dei collettori principali e secondari i cui lavori di

(1) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 5.

approfondimento e di miglioramento siano ancora in corso ;

— numero degli ettari prosciugati mediante operazioni di drenaggio principale già concluse ;

— numero degli ettari prosciugati mediante operazioni di drenaggio principale ancora in corso ;

b) drenaggio parcellare :

1) all'interno dei bacini imbriferi :

— per singolo bacino, numero degli ettari prosciugati, in virtù del programma di drenaggio parcellare ;

— con indicazione, per singolo bacino, del numero degli ettari prosciugati in virtù di piani collettivi di drenaggio ;

— per singolo bacino, numero delle aziende le cui superfici sono state prosciugate in virtù del programma di drenaggio parcellare ;

— per singolo bacino, costo totale delle operazioni di drenaggio parcellare ancora in corso ;

— per singolo bacino, importo totale degli aiuti concessi per operazioni di drenaggio parcellare ancora in corso ;

— per singolo bacino, numero degli ettari su cui sono autorizzate operazioni di drenaggio parcellare ma su cui tali operazioni non sono ancora concluse, nonché numero delle aziende in questione ;

2) fuori dai bacini imbriferi :

— gli stessi dati richiesti per le operazioni di drenaggio parcellare effettuate all'interno dei bacini ;

3) macchine :

— numero delle cooperative agricole ;

— costo totale delle macchine ottenute attraverso le cooperative ;

— importo totale degli aiuti concessi per l'acquisto di macchine.

Articolo 3

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente